

Roma, 28 maggio 2021

Prot. N. 134/2021/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali

Oggetto: Decreto legge 73/2021 c.d. Sostegni-bis*Care colleghe e cari colleghi,*

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 73/2021 recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*” Nell'allegarvi il testo, vi inviamo una prima nota di lettura relativa alle norme di interesse per i settori che rappresentiamo.

SANITA'

Tenuto conto del protrarsi dello stato di emergenza, l'art. 26 comma 1 consente a Regioni e Province autonome di ricorrere **dal 25 maggio 2021 fino al 31 dicembre 2021** alle misure straordinarie introdotte dall'art. 29 del D.l. 104/2020, con l'obiettivo di recuperare le prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e le prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020 a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica. Inoltre, le deroghe al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive, la cui vigenza era inizialmente fissata al 31 dicembre 2020 dall'art. 29 del D.l. 104/2020, sono prorogate per le prestazioni di seguito elencate **non oltre il 31 dicembre 2021**.

Al fine di recuperare **le prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione** è possibile ricorrere a:

1. *prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie*, la cui tariffa oraria **era già stata aumentata da 60 a 80 euro lordi onnicomprensivi**, con esclusione dei servizi di guardia, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (art. 29, comma 2, lett. a), D.l. 104/2020);
2. *prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanitario dipendente del SSN*, la cui tariffa oraria **era già stata aumentata a 50 euro lordi onnicomprensivi**, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (art. 29, comma 2, lett. b), D.l. 104/2020);
3. *reclutamento di personale del comparto sanitario e della dirigenza medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie con contratti a tempo determinato*, anche in deroga ai CCNL di settore, *o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa* (art. 29, comma 2, lett. c), D.l. 104/2020). Può essere impiegato per la medesima finalità anche il personale delle professioni sanitarie e gli operatori socio-sanitari cui è stato conferito un incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 2-bis D.l. 18/2020, oppure le medesime figure professionali cui è stato conferito un incarico individuale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 2-ter, D.l. 18/2020.

Invece, per il recupero delle **prestazioni di specialistica ambulatoriale** è possibile ricorrere a:

1. *prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie*, la cui tariffa oraria **era già stata aumentata da 60 a 80 euro lordi onnicomprensivi**, con esclusione dei servizi di guardia, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (art. 29, comma 2, lett. a), D.l. 104/2020);

2. *prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanitario dipendente del SSN, la cui tariffa oraria era già stata aumentata a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione (art. 29, comma 3, lett. b), D.l. 104/2020);*
3. *incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente (art. 29, comma 3, lett. c), D.l. 104/2020).*

Fermo restando il prioritario ricorso agli istituti sopra elencati, l'art. 26 comma 2 prevede la possibilità per Regioni e Province autonome di integrare gli **acquisti delle prestazioni sanitarie ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da strutture private accreditate**, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020, fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e in deroga al tetto per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera previsto dall' art. 15, comma 14, dl 95/2012). A tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 prevedendo il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulano l'utilizzo delle relative risorse. Le strutture private accreditate interessate entro il 31 gennaio 2022 rendicontano alle rispettive regioni le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della deroga rispetto al tetto per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera previsto dall' art. 15, comma 14, dl 95/2012.

Al fine di rendere pienamente utilizzabili le risorse stanziare con precedenti provvedimenti, l'art. 24 comma 4 prevede che il Ministero della salute, entro il 15 giugno 2021, per ogni Regione e Provincia autonoma, sulla base di una specifica relazione di dettaglio trasmessa dalle medesime Regioni e Province autonome, effettuerà il monitoraggio delle attività assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza Covid-19. In seguito alla positiva certificazione delle attività previste, le Regioni potranno utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti legge nn. 18, 34 e 104 del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai predetti decreti legge, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento.

L'art. 29 prevede che, per favorire il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, **le Regioni e Province autonome, per gli anni 2021 e 2022, possono riconoscere alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard entro e non oltre il 31 dicembre 2022**, secondo un preciso cronoprogramma integrativo ai predetti piani al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio, **un contributo da stabilirsi con provvedimento regionale**. A tal fine, alle Regioni e alle Province autonome è assegnato l'importo di 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022, al cui riparto si provvede su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'art. 32 si applica alle strutture della Sanità Privata e del Terzo settore e prevede che ai soggetti esercenti attività d'impresa, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetti un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
- c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

L'art. 33, al fine di potenziare i servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e di garantire la prevenzione e la presa in carico multidisciplinare dei pazienti e delle loro famiglie, assicurando adeguati interventi in ambito sanitario e sociosanitario, anche in risposta ai bisogni di salute connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, autorizza le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale ad utilizzare **forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali**, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 8 milioni di euro (*commi 1 e 2*). Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti, conseguenti alla pandemia da Covid-19, **le regioni possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale**, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza. **Gli psicologi svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di 24 ore, nell'ambito dei servizi territoriali e agli stessi è riconosciuto un compenso lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi (*commi 3 e 4*).**

L'art. 34 comma 7, fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, consente alle Regioni e alle Province autonome di coinvolgere strutture private accreditate nell'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale finalità, degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021 anche in deroga, per la quota destinata alle prestazioni di somministrazione dei vaccini, al tetto di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera previsto dall' art. 15, comma 14, dl 95/2012.

L'art. 34 comma 8 modifica la disciplina in materia di conferimento degli incarichi al personale sanitario collocato in quiescenza (art. 3-bis, D.l. 2/2021), prevedendo che il predetto personale possa optare per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento oppure per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire (con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022).

L'art. 34 comma 9 prevede che, in considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, la disciplina in materia di conferimento degli

incarichi al personale sanitario collocato in quiescenza che prevede la mancata erogazione del trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito (art. 3-bis, D.l. 2/2021), non si applica, per l'anno 2021, agli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 2-bis, comma 5, D.l. 18/2020. a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

L'art. 50 comma 1 prevede che, al fine di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le Regioni possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al **reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro**, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna Regione e Provincia autonoma nella tabella allegata al D.l. 73/2021.

LAVORO PRIVATO

L'art. 38 introduce una disciplina transitoria per la NASpI prevedendo che, **fino al 31 dicembre 2021**, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021, **non si applica la riduzione del 3 per cento (ex. art. 4, comma 3, D.lgs. 22/2015) dell'importo ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione**. Le prestazioni sono confermate nell'importo in pagamento al 25 maggio 2021. Allo scadere del periodo indicato e cioè a decorrere dal 1° gennaio 2022, le riduzioni nel frattempo "maturate" (3% per ogni mese a partire dal quarto) e non applicate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020 vengono applicate tutte insieme contestualmente. Quindi dal 1° gennaio 2022, l'importo della Naspi ancora in godimento viene ridotto in misura pari alla somma delle riduzioni non applicate nel periodo di sospensione.

L'art. 41 istituisce, in via eccezionale, **dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione** quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione durante la fase di ripresa delle attività post-emergenziale. Nello specifico, l'assunzione può avvenire con tale fattispecie contrattuale a condizione che il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, definisca **un progetto individuale di inserimento** che abbia una durata di **sei mesi**, al fine di garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Le parti possono recedere dal contratto al termine del periodo di inserimento, con preavviso decorrente dal medesimo termine, o proseguire il rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per favorire il ricorso a tale tipologia contrattuale, è previsto **un periodo massimo di sei mesi di esonero contributivo dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero spetta ai datori che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 3, l. 604/1966) o a licenziamenti collettivi (l. 223/1991) nella medesima unità produttiva, fermo restando i principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31 del D.lgs. 150/2015). Sono esclusi i datori di lavoro privati appartenenti al settore agricolo e lavoro domestico.

L'esonero viene revocato e viene recuperato quanto già fruito qualora il lavoratore assunto tramite contratto di rioccupazione venisse licenziato durante o al termine del periodo di inserimento oppure qualora, nei sei mesi successivi all'assunzione, venisse intimato il licenziamento collettivo o

individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del nuovo assunto.

Infine, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, il beneficio è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente e lo stesso è oggetto di recupero da parte dell'ente previdenziale qualora si verificano le menzionate condizioni di revoca.

L'art. 42 comma 3 riconosce **un'indennità onnicomprensiva**, che non concorre alla formazione del reddito, **pari a 1.600 euro** in favore:

- a) dei lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 25 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) dei lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 25 maggio 2021, data di entrata in vigore del presente decreto.

I soggetti beneficiari alla data di presentazione della domanda non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità (comma 4).

Finanziamento Istituti di Patronato

L'art. 46 comma 5 incrementa di **ulteriori 50 milioni di euro** per l'anno 2021 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato (art. 13 comma 1 l. 152/2001).

FUNZIONI LOCALI

Settore educativo-scolastico

L'art. 58 comma 2 lett. c) proroga anche per l'anno scolastico 2021/2022 l'art. 2 ter, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, ovvero la possibilità per i Comuni di attingere anche dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, per affidare incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie.


Polizia locale

L'art. 74 comma 3 per lo svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica nel periodo 1 maggio 2021 - 31 luglio 2021, autorizza la spesa di euro 13.185.180 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e del personale delle polizie locali.

Fraternali saluti,

Il Segretario Generale

Maurizio Patriacioli



All _Testo decreto legge Sostegni bis